

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4224 del 24/08/2021
Oggetto	Rif. SUAP 12903/2021 - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), con revoca, per Ditta S.E.R. srl SOCIETA' EUROPEA RIGENERAZIONE per l'insediamento di Salsomaggiore Terme, via Bargone Valle n. 248 e n. 250
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4326 del 20/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventiquattro AGOSTO 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35" e s.m.i.;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;

CONSIDERATO:

- l'atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 80356 del 21.12.2015 in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta S.E.R.

Società Europea Rigenerazione srl per lo stabilimento ubicato in Comune di Salsomaggiore Terme in via Bargone Valle n. 248;

- la conseguente AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme con Provvedimento conclusivo prot. n. 116 del 05.01.2016 alla Ditta S.E.R. Società Europea Rigenerazione srl ***per lo stabilimento sito in Comune di Salsomaggiore Terme in via Bargone Valle n. 248***, comprendente le seguenti matrici ambientali:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;**
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**
 - **comunicazione relative alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'articolo 216 del Codice dell'ambiente;**
- il provvedimento del SUAP Comune di Salsomaggiore Terme del 01/02/2021 con cui si è voluto il provvedimento finale AUA rilasciato dal SUAP sopra richiamato a favore della Ditta S.E.R. Società Europea Rigenerazione srl;

CONSIDERATO:

- l'atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso da Arpae – SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-6048 del 30.12.2019 in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta S.E.R. Società Europea Rigenerazione srl per lo stabilimento ubicato in Comune di Salsomaggiore Terme in via Bargone Valle n. 250;
- la conseguente AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme con Provvedimento conclusivo prot. n. 360/VI-9 del 08.01.2020 alla Ditta S.E.R. Società Europea Rigenerazione srl ***per lo stabilimento sito in comune di Salsomaggiore Terme in via Bargone Valle n. 250***, comprendente le seguenti matrici ambientali:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;**
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**
- l'atto di adozione di modifica AUA emesso da Arpae – SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-4668 del 05.10.2020 recepito provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme con prot. n. 24931 del 26.10.2020;

il provvedimento del SUAP Comune di Salsomaggiore Terme del 25/02/2021 con cui si è voluto il provvedimento finale AUA rilasciato dal SUAP sopra richiamato a favore alla Ditta S.E.R. Società Europea Rigenerazione srl;

VISTA:

la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme con nota prot. n. 14093/VI-9 del 13.05.2021 (acquisita da Arpae al prot. n. PG 76486 del 14.05.2021) e con nota prot. n. 14241 del 14.05.2021 (acquisita da Arpae al prot. n. PG 76874 del 14.05.2021) presentata dalla società S.E.R. srl SOCIETA' EUROPEA RIGENERAZIONE, nella persona del Sig. Massimo Pavin in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale nel Comune di Salsomaggiore Terme, in via Bargone Valle n. 248, per:

la modifica sostanziale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 delle due AUA relative agli stabilimenti ubicati nel Comune di Salsomaggiore Terme, in via Bargone Valle n. 248 e ubicati nel Comune di Salsomaggiore Terme, in via Bargone Valle n. 250, con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**
- **comunicazione relativa alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'articolo 216 del Codice dell'ambiente;**

- che nella domanda di modifica AUA sopra richiamata la ditta dichiara "...si ribadisce che le due attività, svolte presso civico 248 e civico 250, risultano allo stato attuale separate e distinte fra loro, non presentano elementi e/o requisiti di interconnessione funzionale che possano derivare da condivisione di dotazioni impiantistiche e/o condizioni di interdipendenza produttiva. Stante lo stato di fatto sopra descritto, oggetto della presente istanza è invece una progettualità che si propone i seguenti obiettivi: Unificare le autorizzazioni vista l'adiacenza delle due attività, con ampliamenti, riqualificazione e razionalizzazione degli immobili ivi presenti; Il nuovo assetto consentirà di svolgere la maggior parte delle attività produttive e logistiche all'interno degli edifici, creando così una importante barriera acustica continua con ricadute positive in chiave ambientale con riferimento alla matrice rumore e odore. Installazione di un ulteriore impianto di macinazione e lavaggio per il trattamento rifiuti nell'edificio C (civico 250) per gli stessi codici C.E.R. già autorizzati al civico 248. Le acque del nuovo impianto di lavaggio verranno trattate dal depuratore presente al civico 248. Introdurre la possibilità di

recupero del codice C.E.R. "07.02.13 – rifiuti plastici" (tipologia 6.2). Rifiuti affini alla tipologia 6.1 già autorizzata. Aumento della capacità di trattamento a 45.000 ton/anno per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, di cui 40.000 per la tipologia 6.1 e 5.000 ton/anno per la tipologia 6.2. Senza nessun aumento delle quantità totali per produzione di m.p.s. ad oggi autorizzate presso i due siti (totale 70.304 ton/anno). L'unione dei due siti porterà ad un unico stabilimento con più accessi...";

RILEVATI

- la richiesta di pareri e relazione tecnica avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con note prot. PG 83944 e PG 83952 del 27/05/2021;
- parere favorevole per quanto di competenza espresso dal Comune di Salsomaggiore Terme nella persona del Sindaco prot. n. 16120 del 03/06/2021, acquisito al prot. Arpae n. PG 87467 del 03/06/2021, in merito alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale industria Insalubre di I° Classe, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Salsomaggiore Terme con nota prot. n. 16410/VI-9 del 07/06/2021 (acquisito al prot. Arpae n. PG 88893 del 07/06/2021), *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza redatta da Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest di Parma con nota prot. n. PG 90877 del 10/06/2021, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- il sollecito in merito al rilascio pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota del 06/07/2021 prot. n. PG 105592;
- parere espresso per quanto di competenza dal Comune di Fidenza con nota prot. n. 30158 del 16/07/2021 (acquisito al prot. Arpae n. PG 112515 del 19/07/2021), *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- parere favorevole espresso per quanto di competenza da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica con nota prot. n. 50358 del 19/07/2021 (acquisito al prot. Arpae n. PG 112812 del 19/07/2021), *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- parere espresso per quanto di competenza dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma con nota prot. n. 9966 del 15/07/2021 (acquisito al prot. Arpae n. PG 112895 del 19/07/2021), *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- parere favorevole espresso per quanto di competenza da EmiliAmbiente S.p.A. con nota prot. n. 5548 del 20/07/2021 (acquisito al prot. Arpae n. PG 114042 del 21/07/2021), *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

VISTA ALTRESI'

- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta (inviata anche al SUAP) e acquisita al prot. Arpae n. PG 126537 del 12/08/2021;

CONSIDERATO:

- la Determinazione Dirigenziale n. 6368 del 12/04/2021 della Regione Emilia Romagna in merito al Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA (SCREENING) relativo al progetto proposto dalla ditta S.E.R. srl;
- che nella Determinazione Dirigenziale n. 6368 del 12/04/2021 della Regione Emilia Romagna sopra richiamata si legge *"...lo screening presentato si propone i seguenti obiettivi: - unificare le autorizzazioni vista l'adiacenza delle due attività, con ampliamenti, riqualificazione e razionalizzazione degli immobili ivi presenti; - il nuovo assetto consentirà di svolgere la maggior parte delle attività produttive e logistiche all'interno degli edifici, creando così un'importante barriera acustica continua con ricadute positive in chiave ambientale con particolare riferimento alle matrici rumore e odore; - installare un ulteriore impianto di macinazione e lavaggio per il trattamento rifiuti nell'edificio C (civico 250) per gli stessi codici C.E.R. già autorizzati al civico 248. Le acque del nuovo impianto di lavaggio verranno trattate dal depuratore presente al civico 248; - introdurre la possibilità di recupero del codice C.E.R. "07.02.13 – rifiuti plastici" (tipologia 6.2). Rifiuti affini alla tipologia 6.1 già autorizzata; - aumentare la capacità di trattamento a 45.000 ton/anno per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, di cui 40.000 per la tipologia 6.1 e 5.000 ton/anno per la tipologia 6.2. Senza nessun aumento delle quantità totali per produzione di m.p.s. ad oggi autorizzate presso i due siti (totale 70.304 ton/anno)...";*
- che nel modulo AUA, presentato dalla ditta nel corso della modifica AUA sopra richiamata, la ditta specifica che la domanda di modifica riguarda il provvedimento conclusivo AUA rilasciato dal SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme con *"...prot. n.116 del 05.01.2016..."* per lo stabilimento sito in Comune di Salsomaggiore Terme in *"...via Bargone Valle n. 248..."*;
- che nella richiesta di modifica AUA sopra richiamata la ditta richiede di *"...Unificare le autorizzazioni vista l'adiacenza delle due attività, con ampliamenti, riqualificazione e razionalizzazione degli immobili ivi presenti..."*;
- che conseguentemente il Provvedimento conclusivo prot. n. 360/VI-9 del 08.01.2020 del SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme per lo stabilimento sito in Comune di Salsomaggiore Terme in *via Bargone Valle n. 250* risulta essere superato e quindi da revocare alla luce di quanto sopra richiesto dalla ditta;
- che per quanto riguarda la procedura Antimafia si rimanda alle procedure del SUAP Comune di Salsomaggiore Terme;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

RILEVATO che (L.R. 4/2010, DPR 160/2010) il provvedimento conclusivo è di competenza del SUAP e costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto;

DETERMINA

DI REVOCARE

considerato le richieste e dichiarazioni della Ditta e sopra richiamate, l'adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso da Arpae – SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-6048 del 30.12.2019, in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta S.E.R. Società Europea Rigenerazione srl per lo stabilimento ubicato in Comune di Salsomaggiore Terme in via Bargone Valle n. 250.

di stabilire

- che la presente revoca dell'adozione (AUA) emesso da Arpae – SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-6048 del 30.12.2019 è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di revoca dell'AUA rilasciato dal SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme.

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e smi, l'atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 80356 del 21.12.2015 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Salsomaggiore Terme con provvedimento conclusivo prot. n. 116 del del 05.01.2016, a favore della Ditta S.E.R. srl SOCIETA' EUROPEA RIGENERAZIONE, nella persona del Sig. Massimo Pavin in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale nel Comune di Salsomaggiore Terme, in via Bargone Valle n. 248, e stabilimento ubicato nel Comune di Salsomaggiore Terme, in via Bargone Valle n. 248 e n. 250, **esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

- comunicazione relativa alle operazioni di recupero di rifiuti di cui all'articolo 216 del Codice dell'ambiente;

Per quanto di seguito riportato **per la matrice rifiuti** si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'atto adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 80356 del 21.12.2015 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Salsomaggiore Terme con provvedimento conclusivo prot. n. 116 del del 05.01.2016, **integrando per gli aspetti oggetto di modifica sostanziale l'iscrizione alla posizione n.64 del registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:**

"...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

L'attività di recupero è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1 per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata, per quanto di competenza e **a condizione che resti impregiudicato il livello di qualità ambientale preesistente, potrà essere limitata alle seguenti fasi di recupero ed ai fini appresso elencati:**

Tipologia ai sensi del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.	Cod. EER	DESCRIZIONE	Tipologie di recupero	capacità istantanee (t - m ³)	potenzialità di recupero giornaliera (t/giorno)	potenzialità di recupero annua (t/anno)
6.1	15.01.02; 19.12.04; 20.01.39;	imballaggi di plastica; plastica e gomma; plastica;	R13 – R3	1286 t - 2338 m ³	180 t/giorno	40.000 t/anno
6.2	07.02.13	rifiuti plastici	R13 – R3	83 t – 104 m ³		5.000 t/anno

Potenzialità complessiva di messa in riserva (R13) e recupero (R3) massima annua	45.000 t/anno
Potenzialità di recupero (R3) giornaliera presso l'impianto	180 t/giorno
Capacità massima istantanea di deposito rifiuti	1.370 t - 2.442 m³

Produzione massima di materie prime conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667: 70.304 t/anno, delle quali fino al massimo di 45.000 t provenienti da rifiuti;

- 2 la Ditta è tenuta a svolgere la propria attività attenendosi a quanto espressamente dichiarato nelle precedenti Comunicazioni di rinnovo Iscrizione al registro provinciale (all'interno della domanda di AUA e sue successive modifiche), presentate all'autorità competente e conformemente alle modalità previste dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- 3 all'ottemperanza di quanto prescritto nei rispettivi pareri dei seguenti Enti: Comune di Salsomaggiore Terme, Comune di Fidenza, AUSL, Arpae A.P.A.O. che costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente atto;

- 4 relativamente all'attività di messa in riserva (R13), i rifiuti in ingresso all'impianto dovranno:
 - 4.1 provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola fase R13, secondo quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
 - 4.2 i rifiuti in parola, dopo avere subito la fase di messa in riserva "R13", che potrà durare per un periodo massimo di 6 mesi dalla loro ricezione, dovranno necessariamente essere avviati alla successiva attività di recupero "R3" presso l'impianto;
 - 4.3 qualora le fasi di messa in riserva dei rifiuti ritirati e di deposito temporaneo dei rifiuti ivi prodotti comportassero la creazione di cumuli, questi non potranno superare l'altezza massima di metri 3;
- 5 dovrà essere mantenuta la separazione tra rifiuti appartenenti a tipologie diverse;
- 6 sia le materie prime in ingresso che i prodotti finiti ("End of Waste") derivanti dal recupero dei rifiuti dovranno essere fisicamente separate dai rifiuti in ingresso;
- 7 I rifiuti messi in riserva ed oggetto del trattamento di recupero dovranno essere distintamente separati in base al loro codice EER;
- 8 potranno essere ritirati esclusivamente rifiuti già suddivisi per tipologia ed accompagnati da regolare "formulario di trasporto" (qualsiasi sia la loro provenienza). Vista la tipologia di rifiuti, qualora il carico in ingresso all'impianto indichi nel corrispondente formulario la voce "peso da verificarsi a destino", la ditta dovrà necessariamente pesare con l'ausilio di un idoneo strumento il rifiuto prima del suo deposito e ricezione nel centro di trattamento;
- 9 sul formulario (in conformità a quanto stabilito dall'art.193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) dovrà essere riportato il peso esatto del rifiuto in uscita dall'impianto certificato tramite pesatura;
- 10 non potranno essere ritirati rifiuti urbani provenienti direttamente da raccolta differenziata porta a porta e rifiuti non accompagnati da formulario di identificazione rifiuti;
- 11 come previsto dall'art. 193, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è ammesso il ritiro di rifiuti non pericolosi direttamente da privati cittadini, in modo saltuario ed occasionale (non più di 5 volte all'anno), per quantitativi non eccedenti i 30 kg o litri al giorno (per singolo conferimento); la Ditta dovrà tenere due registri di carico/scarico separati: uno per la registrazione dei rifiuti conferiti da enti/imprese con relativo Formulario di Identificazione Rifiuti, l'altro per la registrazione di eventuali rifiuti conferiti da singoli cittadini privati, con relativa ricevuta annotante la quantità, il peso del rifiuto conferito e la copia di un documento identificativo del cittadino (carta d'identità) e del codice fiscale;
- 12 nel periodo di lavoro notturno e diurno dovranno essere mantenute in modo costante le modalità operative dichiarate dalla Ditta nel documento attuale e Previsionale di Impatto Acustico (19/11/2020);
- 13 L'attività di recupero R3 effettuata sui rifiuti riconducibili alle tipologie **6.1** e **6.2** di cui al D.M.

05/02/1998 e s.m.i., è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 13.1 la ditta dovrà effettuare analisi e controlli sul materiale in uscita che attestino la conformità alle caratteristiche di cui al D.M. 05/02/1998 Allegato 1, Suballegato 1, cioè dovrà essere attestato il rispetto delle norme tecniche di prodotto UNIPLAST-UNI 10667;
- 13.2 i campionamenti dovranno essere rappresentativi, ed effettuati secondo le norme UNI 10802;
- 13.3 le operazioni di recupero “**R3**” autorizzate comportano la produzione di materiali fine vita rifiuto (“End of Waste”) di cui ai p.ti 6.1.4 e 6.2.4 dell’Allegato 1, Suballegato 1 del DM 05/02/98 e s.m.i., ossia materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST - UNI 10667, e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate;
- 13.4 a valle dell’attività di recupero dovrà essere predisposto un settore di quarantena dove identificare il lotto di produzione in attesa di conformità analitica, secondo la norma UNIPLAST - UNI 10667. Di tali valutazioni dovrà essere tenuta memoria tramite procedura aziendale specifica;
- 13.5 i monitoraggi di controllo dei requisiti avverranno secondo le procedure aziendali, le modalità e le frequenze descritte nel “sistema di gestione” (capitoli n° 6 “Controllo Qualità” e n° 7 “Tracciabilità attraverso Sistema Gestionale SAP” della relazione tecnica descrittiva acquisita al prot. Arpae PG/2021/126537 del 12/08/2021, presentata dalla Ditta come integrazione volontaria),
- 13.6 a completamento di quanto descritto al punto precedente, entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto conclusivo di AUA da parte del SUAP, si prescrive di quantificare o definire il dimensionamento del lotto massimo di prodotto finito sottoposto alle verifiche prestazionali di prodotto, prima della commercializzazione; analogamente si predisponga e si presenti un modello di “Dichiarazione di conformità” in cui siano contenute le seguenti sezioni minime:
 1. Ragione sociale del produttore;
 2. Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;
 3. La quantificazione del lotto di riferimento;
 4. Rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti;
- 13.7 Il materiale non ritenuto idoneo ad essere sottoposto alle operazioni di recupero R3 per l’ottenimento di materia prima secondaria conforme alle specifiche di servizio (UNIPLAST-UNI 10667), dovrà essere destinato ad operazioni di smaltimento/recupero presso idonei impianti regolarmente autorizzati, avvalendosi di mezzi e/o ditte autorizzate al trasporto e mediante regolare emissione di formulario (in conformità a quanto stabilito dall’art.193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) sul quale dovrà essere riportato il peso esatto del rifiuto in uscita dall’impianto certificato tramite pesatura;
- 13.8 Le analisi dovranno essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute a livello nazionale, comunitario o internazionale, così come previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i., Allega-

to 3.

14 l'attività della presente autorizzazione rientra tra quelle indicate dal D.P.R. 01/08/2011, n.151 e s.m.i. ai punti 44.3.C, 44.2 C, 74.3 C, pertanto la gestione dell'impianto è subordinata al rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi e alle prescrizioni imposte dal Comando prov.le dei Vigili del Fuoco e in particolare:

14.1 all'acquisizione di certificato prevenzione incendi (C.P.I.) definitivo, previo aggiornamento del certificato previgente, da parte del Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco, a fronte delle modifiche conseguenti all'estensione dell'attività alle aree afferenti al civico n°250, così come successivamente integrate su richiesta dello stesso Comando dei VV.F.,

14.2 alla presentazione della SCIA prevista dalla normativa vigente, al termine dell'istruttoria eseguita dal Comando dei VV.F. sulla valutazione progetto di adeguamento;

15 entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere effettuato il versamento del diritto di iscrizione annuale di cui al comma 5 dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 350/98 e secondo le disposizioni previste dal tariffario ARPAE, sulla base di apposito avviso di pagamento tramite piattaforma PagoPA inviata telematicamente alla PEC della Ditta da parte di Arpae SAC Parma. Il mancato versamento di suddetto diritto comporta la sospensione dell'iscrizione nei registri provinciali;

Per quanto di seguito riportato **per la matrice emissioni in atmosfera** si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 80356 del 21.12.2015 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Salsomaggiore Terme con provvedimento conclusivo prot. n. 116 del del 05.01.2016:

“...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di AUSL Dipartimento Sanità Pubblica prot. n. 50358 del 19/07/2021 e nella relazione tecnica di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest di Parma con nota prot. n. PG 90877 del 10/06/2021 e nell'allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018 parte integrante della stessa relazione che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti le emissioni EM1 - EM8 - EM9 - EM10 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambiente Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;

- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambiente Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti le emissioni EM1 - EM8 - EM9 - EM10 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
 - decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
 - entro 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP, il gestore dovrà provvedere a fornire ad Arpae tutti gli elementi per la registrazione dei medi impianti di combustione previsti dalla Parte IV-bis dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi.
 - per quanto concerne specificatamente gli impianti medi di combustione, si deve fare riferimento a quanto riportato al punto 5 comma 5-bis dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e all'Appendice 4-bis all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ...

INTEGRANDO per il titolo abilitativo **“autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”** di *specificata competenza comunale*, quanto già indicato nell'atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 80356 del 21.12.2015 così come di seguito riportato:

- al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni espresse nel parere espresso dal Comune di Salsomaggiore Terme con nota prot. n. 16410/VI-9 del 07/06/2021 e nel parere espresso da EmiliAmbiente SpA con nota prot. n. 5548 del 20/07/2021 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

INTEGRANDO per il titolo abilitativo **“comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)”**, quanto già indicato nell'atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 80356 del 21.12.2015 così come di seguito riportato:

- al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni espresse nel parere espresso dal Comune di Salsomaggiore Terme con prot. n. 16410/VI-9 del 07/06/2021 e nel parere di AUSL Dipartimento Sanità Pubblica con nota prot. n. 50358 del 19/07/2021 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 80356 del 21.12.2015, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Salsomaggiore Terme con provvedimento conclusivo prot. n. 116 del del 05.01.2016 e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 80356 del 21.12.2015 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Salsomaggiore Terme con provvedimento conclusivo prot. n. 116 del del 05.01.2016.

Si specifica che la revoca dell'adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso da Arpae – SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-6048 del 30.12.2019, in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta S.E.R. Società Europea Rigenerazione srl per lo stabilimento ubicato in Comune di Salsomaggiore Terme in via Bargone Valle n. 250, applica i propri effetti dalla data di emissione del provvedimento finale del SUAP Comune di Salsomaggiore Terme rilasciato relativamente alla modifica AUA presentata dalla Ditta S.E.R. Società Europea Rigenerazione srl per lo stabilimento ubicato in Comune di Salsomaggiore Terme in via Bargone Valle n. 248 e n. 250 e sopra richiamata.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, impatto acustico e rifiuti.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma, Comune di Salsomaggiore Terme, Comune di Fidenza, EmiliAmbiente SpA, AUSL Dipartimento Sanità Pubblica e Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma.

Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbe-

ro comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

*Istruttore di riferimento: Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 14907/2021*

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



CITTÀ DI SALSOMAGGIORE TERME

AREA 2 – TECNICA E SERVIZI

SETTORE 3 – Patrimonio, Infrastrutture, Ambiente e Protezione Civile

Servizio Ambiente

Viale Romagnosi n. 7 – 43039 Salsomaggiore Terme (PR). (C.F. e P.IVA 00201150349)

Tel. 0524/580.247 – Fax 0524/580.299 - www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it

PEC: protocollo@postacert.comune.salsomaggiore-terme.pr.it

P.IVA 00201150349

prot PG 87467
del 03/06/21

Prot. gen. n. 16120

Salsomaggiore Terme, 03/06/2021

Spett.le

ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni

Piazzale della Pace, 1

43121 **PARMA**

PEC: aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ai sensi dell'art. 4 comma 4 o 5 del DPR 59/2013 – SOC. S.E.R. SRL, STRADA BARGONE - SAN GIUSEPPE 248 – Rif. prot. n. 12903 del 03/05/2021.

Parere per ditta insalubre di 1^a classe

In riferimento alla pratica di sportello unico indicata in oggetto, visto

- il RD n 1265 del 27/07/1934
- il DM 05/09/1994
- il D. Lgs n. 152/2006

si esprime parere favorevole in materia di salute pubblica.

Il Sindaco

Dott. Filippo Fritelli

(Documento firmato digitalmente)

prot PG 88893
del 07/06/21



CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME
AREA 3 - TECNICA E SICUREZZA

Servizio Ambiente - Sportello Unico

viale Romagnosi, 7 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) - C.F. e P.I. 00201150349
Tel. (0524) 580239 - Telefax (0524) 580299 - www.comune.salsomaggiore-terme.it

Prot. gen. n. 16610/VI-9

Salsomaggiore Terme, 07 GIU. 2021

Spett. ARPAE

V.le Bottego, 9

43121

PARMA

PEC: aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DPR 59/2013 e s.m.i - ditta S.E.R. S.r.l. per l'insediamento in Comune di Salsomaggiore Terme- Via Bargone Valle, 248 e 250
Rif. prot. n. 12903 del 03/05/2021.
Parere Comune di Salsomaggiore Terme

In risposta a Vs. nota pervenuta al protocollo comunale n. 15563 del 27/05/2021, con la quale si richiedono i pareri di competenza relativamente alla pratica in oggetto, vista la documentazione allegata all'istanza pervenuta al protocollo comunale del 03/05/2021 al n. 12903;

si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole per la matrice ambientale "impatto acustico", "scarichi idrici", "emissioni in atmosfera" e "rifiuti".

Distinti saluti.

P. Il Direttore dell'Area 2
(Ing. Andrea Saccani)

CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME
AREA 3 - TECNICA E SICUREZZA
Servizio Ambiente - Sportello Unico
Ing. Andrea Saccani

prot PG 30877
del 10/06/21

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Modifica di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP prot. 12903 del 03/05/2021 del Comune di Salsomaggiore Terme (Parma)

Relazione Tecnica AUA

Ditta: **S.E.R. S.R.L. SOCIETA' EUROPEA RIGENERAZIONE**
sede legale in via Bargone Valle n. 248, Salsomaggiore Terme (Parma)
u.o. "ex Salsoplast" in via Bargone Valle n. 250, Salsomaggiore Terme (Parma)

Dall'esamina della documentazione relativa all'istanza di modifica dell'AUA presentata dalla Ditta in oggetto e inerente la seguente richiesta:

- matrice emissioni in atmosfera;
- matrice rifiuti;

di seguito si esprime la valutazione di competenza per la matrice emissioni in atmosfera.

Matrice emissioni in atmosfera

Considerato che:

1. la Ditta richiede modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 116 del 05/01/2016 e dell'AUA n. 360/VI-9 del 08/01/2020 rilasciate dal SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme con unificazione delle due autorizzazioni in unico provvedimento;
2. di tali autorizzazioni si richiede modifica per unificare le autorizzazioni dei due stabilimenti posti ai civici 248 e 250 in via Bargone Valle., vista l'adiacenza delle due attività, con ampliamenti, riqualificazione e razionalizzazione degli immobili ivi presenti;;
3. l'attività industriale prevede **"lavorazione di materie plastiche e recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per la produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche"**;
4. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
5. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
6. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
7. si prende atto della presenza di impianti termici civili soggetti al Titolo II della Parte V del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

- **EMISSIONE EMT1 - "Impianto termico singolo a metano" per riscaldamento di palazzina uffici con potenzialità pari a 110 kW;**
 - **EMISSIONE EMT2 - "Impianto termico singolo a metano" per riscaldamento di palazzina uffici con potenzialità pari a 32 kW;**
8. si prende atto della presenza di emissioni provenienti da ricambi d'aria ricompresi nell'art. 272, c.5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., e più precisamente da **EMS1 a EMS12 e da E09 a E16**;
9. è stata dichiarata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONI EM11: - "Pulivapor a gasolio da 100.000 kcal/h"

Durata ore/giorno	4	h
Durata giorni/anno	100	giorni
Altezza minima	10	m
Materiale particellare	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	200	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo	170	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

10. si prende atto che si intende dismettere l'emissione E08 derivante da un pulivapor a gasolio da 100.000 kcal/h;
11. si prende atto della presenza di una emissione proveniente dal laboratorio interno, che risulta essere scarsamente rilevante ai fini dell'inquinamento atmosferico, e più precisamente:
- **EMISSIONE EML: - "Laboratorio di analisi e ricerca"**

si ritiene che

la ditta **S.E.R. S.R.L. SOCIETA' EUROPEA RIGENERAZIONE**, il cui Gestore è il Sig. Pavin Massimo, con sede legale in via Bargone Valle n. 248 e stabilimenti in via Bargone Valle n. 248-250 entrambe nel Comune di Salsomaggiore Terme (Parma), debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati

rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE EM1: -“GENERATORE DI VAPORE AD INVERSIONE DI FIAMMA A METANO DA 1.200.000 kcal/h” (Capannone B)
(nuova emissione)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.L.gs 152/2006 smi, dal D.L.gs 183/2017, tale impianto si configura come nuovo medio impianto di combustione (come definito al punto gg-bis, del comma 1, dell'art. 268 della Parte V) pertanto:

- per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della Parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, ove tecnicamente possibile.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	340	giorni
Altezza minima	9	m
Materiale Particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	50	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE EM2: - “LINEE DI ESTRUSIONE 1 LE1 + 2 LE2” (Capannone A)

Gli effluenti gassosi provenienti da dalle due linee di estrusione 1 LE1 e 2 LE2 devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	13.300	Nm³/h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	340	giorni
Altezza minima	12	m
COV (espressi con C-org. tot)	20	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE EM6: - "LINEE DI ESTRUSIONE DI PROVA E PRESSE"

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative (Linea LEP1, linea LEP2, PL1 e PL2) devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	6.900	Nm³/h
Durata ore/giorno	16	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	9	m
COV (espressi con C-org. tot)	20	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE EM7: - "OFFICINA" (Capannone B)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
 Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
 via Spalato, 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC aooopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	4.000	Nm³/h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	9	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE EM8: - "IMPIANTO DI MACINAZIONE E LAVAGGIO"
 (nuova emissione)

Gli effluenti gassosi, provenienti dalle seguenti fasi lavorative: ghigliottina e mulino di macinazione, mulino, ciclone Big-Bags, vasca di raccolta macinato, lavatrice, vasca di raccolta fango, filtri a disco, torchio, centrifuga e separatore fango, devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	35.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	340	giorni
Altezza minima	12,90	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
COV (espressi con C-org. tot)	50	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE EM9: - "TRASPORTO PNEUMATICO E SILOS"
 (nuova emissione)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	15.000	Nm³/h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	340	giorni
Altezza minima	12	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE EM10: - "TRASPORTO PNEUMATICO E SILOS" (Capannone A)
 (nuova emissione)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	15.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h

Durata giorni/anno	340	giorni
Altezza minima	14,85	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE EM14: - "ASPIRAZIONE GENERALE SORGENTI DI UMIDITÀ E CALORE"

Gli effluenti gassosi, provenienti dalle seguenti fasi lavorative: aspirazione parziale calore cabina insonorizzazione mulino, aspirazione parziale umidità zona lavaggio, aspirazione parziale sorgenti di umidità e calore zona estrusione L1 e L2, devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	20.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	340	giorni
Altezza minima	10	m

EMISSIONE EM15: - "Impianto di essiccazione a metano da 980.000 kcal/h"

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	15.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h

Durata giorni/anno	340	giorni
Altezza minima	10	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	35	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE EM16: - "SALDATURA"

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	3.200	Nm³/h
Durata ore/giorno	2	h
Durata giorni/anno	340	giorni
Altezza minima	10	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE EM3: - "LINEA DI ESTRUSIONE LT1"

Gli effluenti gassosi, provenienti dalle fasi lavorative di degasaggio ed estrusione della linea LT1 devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
 Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
 via Spalato, 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	4.000	Nm³/h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	340	giorni
Altezza minima	10	m
COV (espressi con C-org. tot)	6	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE EM4: - "LINEA DI ESTRUSIONE LT2"

Gli effluenti gassosi, provenienti dalle fasi lavorative di degasaggio ed estrusione della LT2 devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	4.000	Nm³/h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	340	giorni
Altezza minima	10	m
COV (espressi con C-org. tot)	6	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE EM12: - "ASPIRAZIONE LAPIDELLO"

Gli effluenti gassosi, provenienti da tale fase lavorativa, devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	800	Nm³/h
Durata ore/giorno	6	h
Durata giorni/anno	150	giorni
Altezza minima	10	m
Materiale particellare/nebbie oleose	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI da E17 a E26: - "SILOS MPS"

Gli effluenti gassosi provenienti dai silos di stoccaggio MPS devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti cadauna:

Portata massima tal quale	2.400	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	340	giorni
Altezza minima	17	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E27: - "CARICO AUTOCISTERNE"

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	2.400	Nm³/h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	340	giorni
Altezza minima	6	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE EM13: - "TRASPORTO PNEUMATICO 2"

Gli effluenti gassosi provenienti dal trasporto pneumatico delle MPS devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	17.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	340	giorni

Altezza minima	10	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI ODORIGENE

Il Gestore dovrà eseguire, in concomitanza ai monitoraggi annuali, una verifica analitica al fine di determinare le Unità Olfattometriche per i primi tre anni di funzionamento dell'impianto come sotto riportato.

Si ritiene di definire i valori obiettivo come sotto rappresentati:

EM14	274	OU _E /m ³
EM15	576	OU _E /m ³
EM3	56	OU _E /m ³
EM4	50	OU _E /m ³
EM2	195	OU _E /m ³
EM6	33	OU _E /m ³
EM8	200	OU _E /m ³
Periodicità controllo	annuale per i primi tre anni dall'atto autorizzativo	

I valori obiettivi di cui sopra sono da intendersi come parametri da utilizzarsi per la verifica dell'andamento delle emissioni odorigene al fine di limitare percezioni olfattive a livello dei recettori e le indagini olfattometriche dovranno essere eseguite contestualmente ai monitoraggi periodici.

In base alla valutazione complessiva dei dati, nonché in base ai riscontri inerenti l'assenza/presenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, si potranno prevedere opportune modifiche autorizzative relativamente alla concentrazione di odore, alla loro periodicità, all'adeguamento del valore obiettivo di emissione odorigena e alla eventuale realizzazione dei piani di adeguamento.

Nel caso di un eventuale superamento del valore obiettivo in uno dei monitoraggi periodici, il Gestore è tenuto a darne comunicazione ad Arpae nei tempi tecnici strettamente necessari, allegando una relazione tecnica descrittiva della tipologia produttiva in corso durante l'effettuazione dei controlli e degli eventuali interventi di mitigazione intende adottare.

Nel caso in cui nei monitoraggi periodici il Gestore rilevi valori che si discostano significativamente dal valore utilizzato per le simulazioni, dovrà essere eseguita un'ulteriore valutazione al fine di dimostrare il rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalla Linea Guida 35/DT di Arpae Emilia-Romagna.

Annualmente dovranno essere inviati ad Arpae, tramite posta certificata, i risultati delle indagini olfattometriche.

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le **emissioni EM1 - EM8 - EM9 - EM10** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae, tramite posta certificata.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle **emissioni EM1 - EM2 - EM6 - EM8 - EM15 - EM3 - EM4** debbono avere una **periodicità annuale**.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	S.E.R. S.R.L. SOCIETA' EUROPEA RIGENERAZIONE
Partita IVA/Codice fiscale:	10880220156

Sede legale:	Via Bargone Valle n. 248, Salsomaggiore Terme (Parma)
Gestore:	Robbe Michele
Sede locale impianti:	Via Bargone Valle n. 248-250, Salsomaggiore Terme (Parma)
Coordinate UTM X:	44,84146
Coordinate UTM Y:	10,01783
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Lavorazione di materie plastiche e recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per la produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche
Settore attività CRIAER:	4.5
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Materie prime utilizzate [t/anno]
Indicatore 2:	Materie prodotti finiti [t/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	340
Altezza media sbocco emissione:	9 m
Temperatura media emissioni:	ambiente
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	10.233 kg/anno
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	29.820 kg/anno

Matrice rifiuti: Comunicazione art. 214 comma 9 ed art. 216 DLgs 152/06 smi attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi R13 ed R3. Ammissione alle procedure semplificate. Relazione tecnica.

In riferimento a quanto emerso in sede di approvazione dello screening e vista la

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
via Spalato, 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC aooopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

documentazione pervenuta, si formulano le seguenti considerazioni.

L'istanza di cui trattasi è relativa all'impiego di impianti da utilizzarsi per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi già oggetto di comunicazione di adesione alle procedure semplificate previste dal DM 05/02/1998 smi e rispetto a quanto autorizzato con gli atti previgenti, sono state indicate le seguenti modificazioni:

- incremento dei quantitativi di rifiuti da sottoporre recupero pari a 45.000 ton/anno;
- inserimento di un nuovo codice EER 07 02 13 compreso nella tipologia 6.2 DM. 05/02/198 smi;
- approntamento di nuovi impianti di macinazione e lavaggio per il trattamento rifiuti nell'edificio C, corrispondente al civico n. 250 per gli stessi codici EER già autorizzati al civico n. 248.

Detti impianti prevedono la messa in riserva (R13) ed il recupero R3 (Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006) "Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi".

Gli edifici D, E e C sono deputati alla messa in riserva dei rifiuti in ingresso, tutti allo stato solido, principalmente in forma di balle pressate che verranno stoccati in apposite aree dedicate al coperto.

Nell'edificio E sono eseguite le fasi di preselezione, macinazione, lavaggio, essiccazione, selezione di mps in forma di scaglia, estrusione e preselezione.

Nell'edificio C sono espletate operazioni di macinazione, lavaggio ed essiccazione.

Il materiale proveniente dalla tramoggia di alimentazione tramite coclea viene poi distribuito sui nastri di trasporto per consentire ai separatori magnetici la captazione di tutte le parti metalliche ferrose e non, contenute nel flusso.

Successivamente sempre con trasporto a nastro avviene una separazione ottica, per polimero e/o colore, che consente di individuare il materiale necessario ad alimentare il mulino.

Il resto del prodotto viene inviato alla pressa per essere reggiato e riposto nuovamente a magazzino, nei già citati edifici D, E e C, pronto per essere riprocessato.

Il materiale proveniente dalla fase di preselezione viene inviato tramite nastri al mulino per la fase di macinazione. Ciò consente di ridurre il materiale fino a raggiungere una pezzatura di 14 mm circa e convogliato con coclee di trasporto alla fase di lavaggio.

Raggiunta la vasca di decantazione il materiale viene separato per densità, senza l'aggiunta di additivi.

Il materiale che galleggia risulta essere la poliolefina da rigenerare, mentre sul fondo si depositano gli scarti, ciò ha permesso di eliminare la precedente preselezione a secco. Il materiale insieme all'acqua prosegue in uno sgrigliatore che separa l'acqua da rinviare alla vasca di lavaggio. Il materiale drenato prosegue attraverso "turbowasher", per la fase di lavaggio meccanico.

Il materiale tramite coclee drenanti raggiunge le centrifughe dinamiche e statiche, inizia così la fase di asciugatura meccanica seguita da essiccazione con un impianto di con bruciatore a metano in vena d'aria calda, ed infine accumulato in un silos.

Nella fase di essiccazione la frazione leggera di poliolefina (PMX) viene separata e trasportata tramite coclea e confezionata in big bags.

Il prodotto "fine vita rifiuto" così ottenuto in forma di scaglia può essere ulteriormente selezionata per colore o per polimero tramite macchine selezionatrici ottiche.

Il materiale può essere a questo punto:

- confezionato in big bags;
- inviato ai silos verticali miscelatori interni all'edificio E, e dedicati anche all'alimentazione di due linee di estrusione parallele. Analoga fase di estrusione di materiali "fine vita rifiuto" è eseguita nell'edificio A.

Visti art. 214, comma 9 ed art. 216 DLgs 152/06 smi e all'art.DM 05/02/1998 smi, si esprime **parere favorevole** alla prefata istanza di ammissione alle procedure semplificate e si formulano le seguenti considerazioni da considerarsi quali prescrizioni alle quali il gestore deve attenersi nell'esercizio della attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi.

Tipologia di rifiuti speciali non pericolosi autorizzati per essere sottoposti a trattamento con l'impianto mobile

Tipologia - codice EER	caratteristiche rifiuto	attività recupero	caratteristiche materiali fine vita rifiuto
6.1 - rifiuti di plastica: imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori di fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici; codici EER: - 15 01 02; - 19 12 04; - 20 01 39;	raccolta differenziata, selezione da RSU o RA; attività industriali, artigianali e commerciali e agricole, attività di costruzione e demolizione.	6.1.3 messa in riserva (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee qualora presenti, trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle norme UNIPLAST - UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate. (R3)	6.1.4. materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST - UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.
6.2 - sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche; codice EER: - 07 02 13;	industria della produzione o trasformazione delle materie plastiche e fibre sintetiche, impianti di recupero degli accumulatori esausti, attività di autodemolizione, autorizzata, attività di	6.2.3 messa in riserva (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee qualora presenti, trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle	6.2.4 materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST - UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
 Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
 via Spalato, 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC aopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

	autoriparazione e industria automobilistica, altre attività di recupero di altre apparecchiature e manufatti; attività di costruzione e demolizione.	norme UNIPLAST - UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate. (R3)	usualmente commercializzate.
--	--	--	------------------------------

1. Potenzialità massima di trattamento giorno: 180 tonnellate;
2. Capacità massima istantanea di deposito rifiuti: 1.370 tonnellate;
3. **Potenzialità annua di trattamento: 40.000 tonnellate per i rifiuti tipologia 6.1 e 5.000 tonnellate per i rifiuti tipologia 6.2;**
4. Produzione massima di materie prime conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667: 70.304 t/anno, delle quali fino al massimo di 45.000 ton provenienti da rifiuti;
5. Capacità di rendimento del processo di recupero attesa: 90 %;
6. Qualora le fasi di messa in riserva dei rifiuti ritirati e di deposito temporaneo dei rifiuti ivi prodotti comportassero la creazione di cumuli, questi non potranno superare l'altezza massima di metri 3;
7. La fase di messa in riserva non potrà superare la durata di mesi 6;
8. I rifiuti messi in riserva ed oggetto del trattamento di recupero dovranno essere distintamente separati del loro codice EER;
9. Le operazioni di recupero R3 autorizzate comportano la produzione di materiali fine vita rifiuto di cui ai p.ti 6.1.4 e 6.2.4, ossia materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST - UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate;
10. A valle dell'attività di recupero dovrà essere predisposto un settore di quarantena dove identificare il lotto di produzione in attesa di conformità analitica, secondo la norma UNIPLAST - UNI 10667. Di tali valutazioni dovrà essere tenuta memoria tramite procedura aziendale specifica.

Il Tecnico

Cristina Bazzini

La Responsabile del Distretto

Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Tecnico matrice rifiuti: G.Saglia

Sinadoc: 14907/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
 Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
 via Spalato, 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI
AMBIENTE

Prot. n. 30158

TRASMESSO VIA PEC

Fidenza, 16 luglio 2021

COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME

pec:

protocollo@postacert.comune.salsomaggiore

-terme.pr.it

E p.c.

ARPAE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni

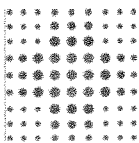
pec: goopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 comma 4 o 5 del D.P.R. 59/2013 – SOC. S.E.R. S.R.L., STRADA DEL BARGONE – SAN GIUSEPPE 248 – Rif. Prot. n. 12903 del 03/05/2021. Sollecito richiesta di pareri di competenza. Valutazioni.

Con riferimento al procedimento in oggetto ed alla nota inviata dal Comune di Salsomaggiore Terme prot. n. 20700 del 12 luglio 2021 relativa alla trasmissione della richiesta di pareri formulata da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, con la presente si confermano i contenuti finali di esito positivo emersi nella Conferenza di Servizi indetta nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità (screening), conclusasi con provvedimento finale di cui alla Determinazione della Regione Emilia Romagna n. 6368 del 12 aprile 2021, richiamando in particolare le proprie valutazioni espresse con nota prot. n. 10697 del 15 marzo 2021 con riferimento alle azioni di mitigazione previste in ambito viabilistico, ed alle specifiche verifiche e/o valutazioni da parte degli organi di controllo in merito alle componenti di impatto odorigeno ed acustico.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
Arch. Alberto Gilioli
(firmato digitalmente)



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

prot. PG 112812
del 19/07/21

prot. 50358
del 19/07/21

Comune Di Salsomaggiore Terme
protocollo@postacert.comune.
salsomaggiore-terme.pr.it

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot. N.16178 del 03-06-2021 - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 4 C.4 DEL DPR 59/2013-SOC S.E.R, STRADA BARGONE SAN GIUSEPPE 248 (RIF. PROT. N. 12903 DEL 03/05/2021)-RICHIESTA PARERI

Si comunica in riferimento alla nota prot 16178 del 03.06.2021 dell'Ufficio Area 2 Tecnica e Servizi del Comune di Salsomaggiore Terme della documentazione relativa all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), presentata dalla ditta S.E.R. S.r.l. Società Europea Rigenerazione per l'attività svolta presso il sito produttivo ubicato in Comune di Salsomaggiore Terme (PR), Località Ponte Ghiara, Via Bargone Valle n. 248 /250.

L'attività della ditta consiste nella lavorazione di materie prime secondarie di natura plastica a base poliolefinica mediante fasi di eventuale macinazione, se necessaria, e successiva estrusione.

L'obiettivo alla base della richiesta presentata dalla ditta è quella di unificare le autorizzazioni delle due attività, sono previsti inoltre ampliamenti, riqualificazione e razionalizzazione degli immobili presenti.

Il civico 250 è in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale prot. gen. S.U.A.P. n. 360/VI-9 rilasciata il 08/01/2020 e successiva modifica non sostanziale prot. gen. SUAP n. 24931/VI.009 del 12.10.2020, mentre il civico 248 risulta autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale adottata da "Provincia di Parma – Area Tecnica - Servizio Ambiente, Autorizzazioni, Progettazioni bonifiche e Studi di Fattibilità Ambientale" Determinazione prot. 80356 del 23 dicembre 2015.

Si prende atto che con il nuovo assetto la maggior parte delle attività produttive e logistiche saranno svolte all'interno degli edifici.

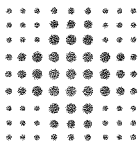
Si prevede inoltre l'installazione di un ulteriore impianto di macinazione e lavaggio per il trattamento rifiuti nell'edificio C (civico 250) per gli stessi codici C.E.R. già autorizzati al civico 248. Le acque del nuovo impianto di lavaggio verranno trattate dal depuratore presente al civico 248.

Si chiede di introdurre la possibilità di recupero del codice C.E.R. "07.02.13 – rifiuti plastici" (tipologia 6.2). Rifiuti affini alla tipologia 6.1 già autorizzata.

E' inoltre previsto un aumento della capacità di trattamento a 45.000 ton/anno per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, di cui 40.000 per la tipologia 6.1 e 5.000 ton/anno per la tipologia 6.2. Senza

Paolo Sacconi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



nessun aumento delle quantità totali per produzione di m.p.s. ad oggi autorizzate presso i due siti (totale 70.304 ton/anno).

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 100 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Valutata la documentazione presentata, alla luce di quanto sopra riportato si esprime parere favorevole per quanto di competenza, ricordando, relativamente all'impatto odorigeno, l'opportunità che l'azienda provveda ad eseguire un monitoraggio delle sostanze odorigene una volta a regime.

Per quanto riguarda l'impatto acustico, in considerazione del contesto ambientale è necessario che la ditta provveda ad eseguire una attenta valutazione post operam.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

prot PG 112895
del 19/07/21



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
PARMA

"Omne pro alieno bono"

Via Chiavari, 11/b ☎ 0521 953211 📠 0521953263

E-mail: comando.parma@vigilfuoco.it

Posta Certificata: com.prev.parma@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione ☎ 0521 291111

SPETT. COMUNE DI SALSOMAGGIORE
TERME

prot 9966
del 15/07/21

**OGGETTO: PRAT. N. 18189 - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI
SENSI DELL'ART. 4 C.4 DEL DPR 59/2013-SOC S.E.R, STRADA BARGONE
SAN GIUSEPPE 248 (RIF. PROT. N. 12903 DEL 03/05/2021)
RICHIESTA PARERI**

Facendo seguito alla nota prot. n. 16171 del 03/06/2021 relativa al procedimento in oggetto, si comunica ai fini del richiesto parere di competenza, l'impossibilità a poter esprimere un parere di merito in quanto la documentazione trasmessa non contiene richiesta di pareri ai sensi del DPR 151/11 o documentazione prodotta ai sensi del DM 7 agosto 2012.

Si rappresenta, in generale, che la ditta ha attivato presso lo scrivente comando atti di prevenzione incendi, in quanto presenta le seguenti attività individuate all'allegato I del DPR 151/11:

- 44.3.C Impianti di produzione di materie plastiche (quantità > 5.000 kg)
- 44.2.C Depositi di materie plastiche, con quantitativi in massa oltre 50.000 kg
- 74.3.C Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW

Per l'attività 44.3.C è presente istanza di attestazione di rinnovo periodico del 18.06.2019 e in corso di validità, per l'attività 44.2.C è stata presentata istanza di SCIA in data 11.01.2021 e per le attività 44.2.C e 74.3.C è stata presentata in data 08.07.2021, istanza di valutazione progetto istruito con richiesta di documentazione integrativa, in quanto quella presentata non è risultata e essere integralmente conforme al Dm 7 agosto 2012.

**IL COMANDANTE PROVINCIALE
(DOTT. ING. VINCENZO GIORDANO)**

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

PC/mc



emiliAmbiente

Prot.n. 5548

Fidenza, 20.08.2021

Area	Ufficio tecnico	MV
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	DF
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	EG

Spett.le
Comune di Salsomaggiore
Settore 3 – Servizio Ambiente
viale Romagnosi, 7
43039 Salsomaggiore Terme (PR)

Invio a mezzo pec:
protocollo@postacert.comune.salsomaggiore-terme.pr.it

Spett.le
ARPAE - Ufficio SAC
p.le Della Pace, 1
43121 Parma
c.a. Dott.ssa Beatrice Anelli

Invio a mezzo pec:
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale ditta "SER s.r.l." comune di Salsomaggiore Terme, via Bargone Valle, 248-250.
Emissione di parere

In riferimento a quanto in oggetto, la Scrivente:

Visti

- la documentazione pervenuta in data 03/06/2021 ns. prot. 4312 relativamente la richiesta del parere di competenza in merito alla matrice ambientale "scarichi idrici" in pubblica fognatura dell'attività in oggetto;
- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive";
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";

Premesso

- che la via in oggetto è servita da rete di fognatura di tipo bianco, misto e nero;
- che l'attività consiste nella rigenerazione di scarti di polietilene ad alta densità (HDPE), costituiti da flaconi provenienti da raccolta differenziata per l'ottenimento di materie prima e seconde corrispondenti alla norma UNI 10667;

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it





emiliAmbiente

- che le acque di processo vengono trattate a mezzo di impianto di chiariflocculazione con principio di funzionamento di tipo chimico-fisico come descritto nella relazione presentata;
- che gli scarichi in pubblica fognatura sono generati da:
 - servizi igienici ad uso del personale;
 - trattamento depurativo acque di processo (come sopra);
 - aliquota acque meteoriche di prima pioggia;
 - aliquota acque meteoriche di dilavamento;
- che i reflui di natura domestica provenienti da servizi igienici e spogliatori in uso alle maestranze aziendali afferiscono agli scarichi S2 e S3;
- che presso il sito aziendale sono state posizionate 5 vasche per la raccolta ed il trattamento delle acque di prima pioggia per una capacità complessiva pari a 50 mc. Tale accorgimento impiantistico rende la rete fognaria interna in grado di convogliare reflui pretrattati ai punti di scarico denominati S4 – S5 – S6- S7 – S8 – S9 afferenti alla rete di fognatura bianca;

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime:

Parere favorevole condizionato

allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. **rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (colonna scarico in rete fognaria)** per lo scarico dedicato alle acque reflue di processo (scarico S1 già precedentemente autorizzato e non modificato); tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. scarico delle acque meteoriche di prima pioggia pretrattate e meteoriche di dilavamento relative agli scarichi S4 – S5 – S6 – S7 – S8 – S9 direttamente nella rete di pubblica fognatura bianca, attualmente non in gestione alla Scrivente;
4. rispetto del divieto assoluto di immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2;
5. dovrà essere sempre garantita l'accessibilità ai pozzetti di ispezione e prelievo presenti sulle linee di scarico ai tecnici incaricati dalla Scrivente per i controlli ai fini gestionali e tariffari;
6. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione a mezzo fax al n°0524/528129 o mail a info@emiliambiente.it indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;
7. trasmissione entro il 31/01 di ogni anno ad emiliAmbiente S.p.A. dell'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di emiliAmbiente S.p.A. o su richiesta tramite fax) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari;

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative. Tali

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



emiliAmbiente

modificazioni saranno portate a conoscenza, per tramite del Comune territorialmente competente, alla Ditta in oggetto, e verrà concesso alla stessa un congruo termine temporale per l'adeguamento.

La non osservanza delle suddette prescrizioni potrà comportare la richiesta di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art.130 del D. Lgs. 152/06.

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Marco Vassena

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirigen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoppr@cert.arpae.emr.it

risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO ₂)	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

Ossidi di azoto (NO _x)	UNI 10878 UNI EN 14792 * ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO _x)	UNI EN 14791 * ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co, Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385 * ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211 * UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904

Acido Nitrico (HNO_3)	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H_2SO_4) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H_3PO_4)	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H_2S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.) EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca (NH_3)	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O_2)	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR, FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO_2)	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759

Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m ³	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoppr@cert.arpae.emr.it

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.